

## BGE 47 II 48

Bundesgericht (BGE), 1921-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_47\\_II\\_48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_47_II_48)

FR: ATF 47 II 48

IT: DTF 47 II 48

### Volltext

Erbrecht N° 9. sans enquete prealable, admiiiistrateur la personne que les parents du defunt lui proposaient et qui etait un a-vo- cat repute et considere du canton. Il n'avait' aueun motif de mettre en doute la solvabilite et l'honorabilite 'de X., et l'on ne peut lui imputer a faute de ne pasavoir prevu des evenements que rien ne faisait prévoir. 7. - Des considerations qui precedent il resulte que la demande doit etre ecartee, sans qu'il soit necessaire d'examiner si la responsabilite du canton ne devrait pas en tout etat de cause elre regardee comme atteneue, voire effacee, a raison de la maniere de se comporter du fonde de pouvoirs de la demanderesse (art. 44 CO). Il est ega- lement superfhi de rechercher si l'exception de prescrip- tion soulevee par le defendeur est fondee. Le Tribunal tederal prononce: La demande est rejete. 9. Sentenza 4 maggio 1921 della. seconda sezione civile nella causa Galli contro lticovero Torria.ni. Test-mento comune 0 congiunto sottoscritto da due persone, scnUo completamente dall'una. - Invalidita deI testamento nei rapporti della persona che non l'ha redatto ammessa in causa. - Il ces nOIl ammette i testamenti comuni 0 eongiunti in cui le disposizioni di uno dei testanti siano siffattamente dipendenti da quelle dell'altro 0 degli altri da dovesi ritenere ehe quest'ultime senza delle prime non serebhero state faUe e sia quindi da supporre ehe la caducita (per revoca 0 nullita) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro. A. - La signora Silvia vedova fu Evermondo Agus- toni e sua figlia Irene, profondamente aeorate per l'improvvisa fine deI figlio risp. frateUo Silvio, si davano la morte in Mendrisio il 19 febbraio 1919. Fra le earte Erbrecht. NO 9. 49 delle defunte si rinvenne uno seritto, intieramente re- datto, compresa la data, dalla signorina Irene e firmato da ambedue, deI seguente tenore : (( Mendrisio, 16 febbraio 1919. » Domandiamo perdono a Dio e a tutti: colpiti da » questa grande sventura e non potendo piil sopportare » questo dolore abbandoniamo questa terra. Ineari- 11 chiamo il sig. Avv. Elvezio BoreHa di regolare i nostri » affari e tolta dalla sostanza la parte spettante a Paola » Agustoni Bech e per un legato in perpetuo a Monte ~) in suffragio dell'anima nostra e dei nostri eari defunti .» ehe dovra essere eelebrato neHa settimana dei morti, »il rimanente vada a beneficio dell'Istituto dei Veechioni ») in Mendrisio. » Laseiamo aHa sorella e zia Virginia Ruseoni ed alla )l nipote e cugina Lueia Bagutti in Rovio il mobiglio, la ) bianeheria e gli indumenti personali, l'orologio d'oro » eon catena, nonehe tutti i nostri ritratti. Desideriamo » siano rispettate queste nostre ultime disposizioni. » Silvia Agustoni. » Irene Agustoni. ) B. - Con petizione 5 novembre 1919 Guglielmo Galli e liteconsorti, agendo in qualita di eredi legittimi delle .defunte, citavano in giudizio l'eredo universale istituito, l'Istituto dei Vecchioni (recte: Ricovero Torriani An- tonio) in Mendrisio, chiedendo venisse giudieato : 10 Il testamento 16 febbraio 1919 delle signore Silvia ed Irene Agustoni in Mendrisio e annuHato. 20 Gli attori sono diehiarati eredi legittimi delle pre- fate signore Agustoni e so no eonseguentemente immesse nel possesso deHa sostanza da esse relitta. A sostegno di ques te domande gli altori allegavano trattarsi di una forma di testamento (testamento comune ,e congiuntivo) riprovata dal ces ed inoltre ehe, al mo-

mento in cui l'atto fu eretto, le disponenti non erano nel pieno possesso delle loro facoltà. Nella risposta alla petizione l'Istituto convenuto AS 47 II - 191t .:,

50 Erbrecht. N° 9. rieGnGseeva espressamente la nullità dell'attG nei rap- pGrti della madre Silvia AgustGni, ma ne sGsteneva la validità nei eGnfrGnti della figlia Irene, che l'aveva scritto di prG.priG pugnG, e eGnehindava dGmandando che la SGstanza di quest'ultima gli fGsse devGluta nella sua qualità di erede testamentario.. C. - CGn sentenza 11 maggiG 1920 il giudice di primo gradG (PretGre di Mendrisio), accogliendo la tesi deI eGnvenuto, ammetteva la validità deI testamentG nei rappGrti di Irene Agustoni e respingeva deI rimanente le eGnelusioni della petiziGne. Questa se{tenza fu confermata dal Tribunale di Appello deI Cantone Ticino il 20 ottobre 1920 per i motivi seguenti: Il legislatore svizzero non ha inteso riprovare in modo assoluto ogni forma di testamento cGngiuntivo, che invece il Codice civile francese (art. 968) e l'italiano (art. 761) hanno espressamente vietatG. Simile divieto nGn esiste nel CCS. Dalla genesi della legge e dai lavori preparatGri risulta che il legislatGre svizzero non intese vietare che il testamento reciprocG o mutuo propriamente dettG, cioè quellG in cui due o piil persone si sono reciprocamente istituite eredi. Questa nGn essendo l'ipGtesi deI easo, il testamento e validG nei limiti chiesti dal cGnvenuto, D. - Da questa sentenza gli attOI si sono appellati al Tribunale federale nei termini e nei mGdi di legge. RiprGpGngGnG a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale. Considerando in diritto : 10 - Non occorre decidere se il CCS vieti, per principi- piG, Ggni forma di testamento cGmune o collettivG, da quella, in senso lato, in cui le disposizioni di ultima volontà, redatte e sottoscritte separatamente dai singoli disponenti, sono riunite materialmente sullo stesso foglio, a quella in cui le medesime disposizioni, firmate da piil persone, sono intrinsecamente indipendenti l'una dall'altra. Erbrecht No 9. 51 dalle altre in siffatto mGd da potersi considerare come espressioni genuine delle singole volontà dei testanti. Nel caso in esame l'attG in litigio si rivela come un testamento congiuntivo nel senso stretto del termine. E poiche, per ammissioni della parte convenuta, esso è invalido nei rapporti della persona che non l'ha sottoscritto (Silvia Agustoni), chiedesi se questa nullità non debba prodursi necessariamente nell'inefficacia delle disposizioni anche in confronto dell'altra (Irene Agustoni). La risposta non può essere che affermativa. Di testamento e un atto unilaterale e l'espressione di un'ultima volontà univoca. EssG non può quindi essere che l'opera di una sola persona. Il motivo per cui le leggi che, come il Codice Napoleone e quelle che lo seguono, hanno riprovato, per principi, Ggni forma di testamento congiuntivo, e consiste in ciò che quegli atti di ultima volontà raechiudono il pericolo che l'un disponente eserciti una influenza sull'altro, di modo che il testamento non sia piil, quale dev'essere, l'espressione sincera e precisa della volontà dei singoli disponenti. Il CCS non contiene invece disposizione espressa che vieti Ggni forma di testamento comune o collettivo. Ma esso sancisce, come cardine di diritto, il principio della revocabilità dei testamenti, al quale non è consentito derogare, e non è lecito ammettere che, se il disponente avesse voluto riconoscere il testamento collettivo, ne avrebbe esclusa la revocabilità. Ma questa questione della revocabilità di un testamento comune non è contemplata dal CCS: ed è pure questione di massima importanza, che da lungo tempo, nei casi di situazioni giuridiche intricate e di difficile soluzione e che urgeva quindi disciplinare, se il nostro legislatore avesse inteso ammettere implicitamente il testamento collettivo (cfr. Codice civile germanico § 2270). Questa è un'ipotesi tanto piil plausibile, in quanto si fu appunto la difficoltà della situazione creata dall'annullamento di uno dei testamenti collettivi nei rapporti degli altri per la

52 Erbrecht N° 9. dipendenza e l'intralcio delle loro disposizioni, ehe in- dusse la commissione dei periti (proeesso verbale delle sedute p. 137 e seg.) a stralciare dal progetto del 1900 i disposti ehe di questa forma di testamento trattavano (vedi consid. 3). Si dovro quindi, in ogni easo, conside- rare come testamento comune o collettivo riprovato dal CCS quello in cui le disposizioni di uno dei dis po- nenti siano siffattamente dipendenti da quelle del- l'altro (o degli altri) da doversi ritenere ehe senza di esse non sarebbero state fatte e sia quindi da ammettersi ehe la eadueita (per revoea o nullita) dell'un testamento debba produrre l'annullamento dell'altro. Solo dove tale intima eonhessione esista, si trattera di testamento comune vietato a sensi del CCS. 2° - Nel caso in esame l'intima eonhessione delle disposizioni in questiõne non puo essere contestata. Essa e non solo puramente esteriore e non riposa solo sul fatto ehe identieamente le stesse disposizioni per i due patrimoni furono sottoseritte eongiuntamente daUe due disponenti. Risulta aneora dalla sostanza stessa delle disposizioni e segnatamente dal fatto ehe le due wstanti eonsiderano il loro patrimonio eome un patrimonio unico; eome pur~ daU'impiego ehe esse fanno, dal prinieipio aHa fine dell'atto, della forma plu- rale collettiva « noi » (noi domandiamo perdono a Dio, noi ineariehiamo eee.). E lecito presumere ehe chi in siffatto modo vuole e dispene solo eon altra persona, non avrebbe da solo ne voluto ne disposto neUo stesso modo. La parte eonvenuta non aUega nessuna cireos- tanza idonea ad invalidare questa supposizione insita nella forma e nel contenuto dell'atto. Tutte le cireos- tanze della causa indueono invece ad ammettere che se una delle disponenti fosse all'altra sopravissuta non avrebbe mantenuto le disposizioni quali sono, eome e affatto improbabile ehe le testatrici avrebbero disposto delle loro sos tanze eome esse feero se avessero potuto supporre ehe per l'una o l'altra l'atto sarebbe ineffeace. Si Erbrecht N° 9. 53 puo ritenere per certo ehe la decisione di disporre a favore del eonvenuto non fu ehe la eonseguenza della comune volonta di darsi assiemela morte e ehe, se in vista del comune suicidio, la madre non avesse disposto in favore del convenuto, neanche la figlia l'avrebbe fatto e avrebbe testato in favore di prossimi congiunti. Il ehe aneora eontribuisee a dimostrare l'intima connessione delle disposizioni e quanto la volonta di una testante ha dovuto influire sulla volonta dell'altra. 3° - Indarno, invoeando la genesi della legge ed i lavori preparatori, l'istanza eantonale da opera a di- mostrare ehe avendo riprovato solo una delle forme del testamento eongiunto, vale a dire il testamento reci- proeo, il legislatore abbia inteso ammettere la validita del testamento collettivo a favore di un terzo. L'illa- zione e infondata : proeede' da erroneo apprezzamento delle diseussioni avvenute in senn della Commissione dei periti sull'avan-progetto del 1900 (vedi proeesso verbale della commissione p. 137 e seg.). Questo pro- getto prevedeva il testamento congiunto « speialmente tra i eonjugi } (art. 513) da farsi nella forma di atto pubblico (art. 518). La commissione dei periti pero decideva di stralciare questi disposti (proeesso verbale • p. 139). E se e vero ehe la diseussione si svolse sopra- tutto sul testamento reeiproeo, cio e indubbiamente dovuto aHa cireostanza, ehe questa forma di testamento collettivo era quella usata piiI comunemente tra i eo- niugi sotto l'impero delle anti ehe leggi eantonali e di cui pertanto l'art. 513 trattava in modo partieolare. In una susseguente seduta della Commissione, la proposta di vietare il testamento congiunto eon apposito di- sposto di legge fu respinta per un voto. Ma cio non puo significare ehe si intendesse ripristinare il disposto poc'- anzi stralciato dell'art. 513, eome non fu ripristinato quello dell'art. 518, ehe disciplinava la forma del testa- mento congiunto previsto daU'avan-progetto (RU 46 II p. 17 e 18), sibbene solo ehe la commissione non

54 Erbrecht N° 9. volle dirimere essa stessa la controversia, ma preferì lasciarne la soluzione alla redazione definitiva della legge od ai criteri della giurisprudenza. Indarno finalmente l'istanza cantonale invoca a favore della sua tesi l'autorità del commentario Tuor. Gli esempi citati da questo autore (vedi diritto successorio commentato dal Tuor nell'opera GMÜR p. 272 e 273 vol. II) e menzionati dall'istanza cantonale sono affatto diversi dal caso in esame. Il commentatore stesso rileva che si tratta di ipotesi nelle quali le disposizioni di una parte non hanno carattere di dipendenza da quelle dell'altra; il che non si verifica nella fattispecie. 40 - L'atto di ultima volontà del 16 febbraio 1919 deve quindi essere annullato in toto. La qualità di eredi legittimi degli attori non fu espressamente contestata (vedi risposta cif. 8 e 9 e petizione cif. 8 e 9 e Risposta a questi punti di fatto) : ma non può formare oggetto di apposito giudizio, perché l'istruzione della causa non vertì su questo punto, il quale del resto ha piuttosto carattere di premessa della conclusione principale di annullamento del testamento che di domanda indipendente e per se stante. Lo stesso dicasi della domanda tendente a che gli attori siano immessi nel possesso delle sostanze relitte. 11 Tribunale federale pronuncia : La sentenza 26 ottobre 1920 del Tribunale di Appello del Cantone Ticino è riformata nel senso che il testamento 16 febbraio 1919 viene annullato nei rapporti delle due testatrici Silvia ed Irene Agustoni. Sachenrecht. Ne 10. 111. SACHENRECHT DROITS REELS 10. Urteil der II. Zivilabteilung vom 3. Februar 1920 i. S. Chopard gegen Volksbank Interlaken A.-G. 55 ZGB Art. 650 Abs. 3: Begriff der « Unzeit » im Sinne dieser Bestimmung. , A. - Die Klägerin, Volksbank Interlaken A.-G., der Beklagte Chopard und Witwe Marie Ritschard erwarben im Jahre 1918 auf einer Konkurssteigerung die im Bahnhofquartier von Interlaken liegende, unbebaute « Bortermatte » für 32,480 Fr. zu Miteigentum auf der Hypothek im Betrage von über 32,000 Fr. haften, und deren Ertrag (als Pflanzland) nach Abzug der öffentlichen Abgaben kaum 200 Fr. jährlich beträgt. Im Jahre 1920 verlangte die Klägerin die Aufhebung des Miteigentums. Während sich Witwe Ritschard diesem Verlangen unterzog, verweigerte der Beklagte seine Einwilligung unter Berufung darauf, dass die Aufhebung des Miteigentums nicht zur Unzeit verlangt werden dürfe (ZGB Art. 650 Abs. 3). Die Volksbank Interlaken A.-G. erhob deshalb Klage auf Aufhebung des Miteigentums gegen ihn. R. - Durch Urteil vom 1. Oktober 1920 hat der Appellationshof des Kantons Bern die Klage zugesprochen. C. - Gegen dieses ihm am 28. Oktober zugestellte Urteil hat der Beklagte am 16. November die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit den Anträgen, die Klägerin sei mit dem eingeklagten Anspruche einstweilen zurückzuweisen, eventuell mit dem Rechtsgehren ihrer Klage abzuweisen, weiter eventuell sei

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.